

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2020, n. 21-1677

Legge regionale 37/1980, articolo 7. Approvazione delle istruzioni operative, anni 2020 e 2021, per la concessione di contributi per le spese di funzionamento, di gestione e per lo svolgimento dell'attività istituzionale a favore delle Enotecche regionali.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

l'articolo 7 della legge regionale 37/1980 "Enoteche regionali, Botteghe del Vino o Cantine comunali, Musei etnografici-enologici, Strade del vino", come da ultimo modificata dalla legge regionale 29/2008, prevede che "la Giunta regionale può concedere alle Enotecche Regionali, alle Botteghe del vino o Cantine comunali, ai Musei etnografico-enologici, contributi per la loro costituzione, per il restauro, la manutenzione, l'arredamento delle sedi e per il funzionamento";

con la D.G.R. n. 46-2278 del 27/02/2006 è stata istituita, disciplinandone il funzionamento, la Consulta regionale delle Enotecche regionali, al fine di assicurare il coordinamento delle attività delle Enotecche regionali, di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 37/1980, e sono state approvate le istruzioni operative per l'applicazione dell'articolo 7 della medesima L.R. 37/1980.

Premesso, inoltre, che le Enotecche regionali:

non hanno fini di lucro, sono costituite da Enti pubblici e da Istituzioni pubbliche, svolgono attività di valorizzazione del sistema delle DOC e DOCG e delle loro qualità, di conservazione, tutela, valorizzazione della vitivinicoltura e dei relativi territori di riferimento, anche in termini di storia, tradizioni, cultura, paesaggio agrario e rurale, enogastronomia, turismo rurale con ricadute sull'economia dell'area di competenza;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della L.R. n. 37/1980, così come modificato dall'articolo 14, comma 1 della L.R. n. 29 del 9/10/2008, hanno facoltà di istituire centri di informazione finalizzati alla produzione e diffusione di notizie sulle aree vitivinicole dei distretti dei vini e delle strade del vino";

riconosciute ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37/80, il cui elenco è sul sito della Regione Piemonte sezione Agricoltura, sono attualmente 15 dislocate su tutto il territorio piemontese.

Richiamato che la legge regionale 22 gennaio 2019, n.1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) sancisce, in particolare:

all'articolo 39, comma 2, che la Regione valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari e il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'attivazione di misure specifiche di sostegno ed il riconoscimento, l'indirizzo ed il coordinamento delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino, delle Cantine comunali e delle Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte;

all'articolo 110, comma 7, "dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 42, comma 5, è abrogata la legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enotecche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino)";

all'articolo 42, comma 5, che la Giunta regionale con propria deliberazione definisce i requisiti minimi delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino e delle Cantine comunali; gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonché le eventuali forme di promozione e sovvenzione; le modalità di adeguamento delle Enotecche regionali già costituite.

Preso atto che l'epidemia da Coronavirus recentemente insorta, oltre che una drammatica crisi sanitaria, ha determinato altresì, anche in conseguenza del blocco del movimento delle persone e delle attività lavorative, una grave crisi economica generalizzata che ha investito anche il Settore

agroalimentare e ricettivo, determinando la chiusura delle attività tra cui quelle delle Enotecche regionali.

Dato atto che è tutt'ora in fase di elaborazione il provvedimento di cui al soprarichiamato comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 1/2019.

Ritenuto che, nelle more della definizione del processo di revisione delle istruzioni di cui alla D.G.R. n. 46-2278 del 27/02/2006, necessario per adeguarle al nuovo dettato normativo di cui alla legge regionale 1/2019, è opportuno approvare, esclusivamente per le annualità 2020 e 2021, le istruzioni operative di concessione dei contributi per le spese di funzionamento, gestione e lo svolgimento dell'attività istituzionale delle Enotecche regionali, di cui all'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che sostituisce il comma 2 dell'Allegato B della DGR 46-2278 del 27/02/2006, fatte salve le altre disposizioni della medesima D.G.R. n. 46-2278 del 27/02/2006.

Ritenuto, a tale fine, di destinare:

per l'anno 2020, un contributo regionale complessivo di euro 100.000,00;

per l'anno 2021, un contributo regionale complessivo di euro 100.000,00.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 2-1311 del 2/5/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. . Prima Integrazione".

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 200.000,00 per le annualità 2020-2021, trova copertura finanziaria per euro 100.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 175694/2020 e per euro 100.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 175694/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Dato atto, altresì, che le agevolazioni previste sono concesse nel rispetto del "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal suddetto regolamento.

Ritenuto di demandare alla Direzione Agricoltura - Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità, di adottare gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione tra cui le modalità, la tempistica e la procedura per la concessione e la revoca del contributo e l'adozione del provvedimento di spesa.

Dato atto:

della convenzione repertorio n. 99 del 11/06/2020 tra la Regione Piemonte e l'ARPEA di incarico per l'esecuzione dei pagamenti (Art. 5 L.r. 16/2002).

che il procedimento relativo al presente provvedimento trova disciplina nella D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della DGR 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, unanime;

delibera

- di approvare, ai sensi della legge regionale 37/1980, esclusivamente per le annualità 2020 e 2021, le istruzioni operative di concessione dei contributi per le spese di funzionamento, gestione e lo svolgimento dell'attività istituzionale delle Enotecche regionali, di cui all'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che sostituisce il comma 2 dell'Allegato B della DGR 46-2278 del 27/02/2006, fatte salve le altre disposizioni della medesima DGR n. 46-2278 del 27/02/2006;
- di destinare, a tal fine, un contributo regionale complessivo di euro 100.000,00, per l'anno 2020;
di euro 100.000,00, per l'anno 2021;
- di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 200.000,00 per le annualità 2020-2021, trova copertura finanziaria per euro 100.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 175694/2020 e per euro 100.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 175694/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022;
- di dare atto che le agevolazioni previste sono concesse nel rispetto del "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013) ed in conformità alla D.G.R. 43-6907 del 17 settembre 2007 per quanto compatibile e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal suddetto regolamento;
- di dare atto che il procedimento relativo al presente provvedimento trova disciplina nella D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della D.G.R. 25 maggio 2018, n. 21-6908";
- di demandare alla Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità, di adottare gli atti e i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione tra cui le modalità, la tempistica e la procedura di concessione e di revoca del contributo e l'adozione del provvedimento di spesa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

LR 37/1980. Istruzioni operative, per le annualità 2020 e 2021, di concessione dei contributi per le spese di funzionamento, gestione e lo svolgimento dell'attività istituzionale delle Enotecche regionali. Sostituzione del comma 2 dell'Allegato B della DGR n. 46-2278 del 27/02/2006

Per le annualità 2020 e 2021, in sostituzione del comma 2 dell'Allegato B della DGR n. 46-2278 del 27/02/2006, trovano applicazione le presenti istruzioni operative, di concessione dei contributi per le spese di funzionamento, gestione e lo svolgimento dell'attività istituzionale delle Enotecche regionali.

Sono fatte salve le altre disposizioni della DGR n. 46-2278 del 27/02/2006.

2. Contributi per le spese di funzionamento, gestione e lo svolgimento dell'attività istituzionale delle Enotecche regionali.

Alle Enotecche regionali, riconosciute ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 37/80, il cui elenco è sul sito della Regione Piemonte sezione Agricoltura, in attività e che ottemperino alle procedure e alle condizioni di ammissibilità di cui al presente documento, per l'annualità 2020 e l'annualità 2021, può essere concesso un contributo annuale sulle spese sostenute per la gestione, il funzionamento e lo svolgimento dell'attività istituzionale.

- *importo contributo:*

Importo contributo regionale complessivo per l'annualità 2020: di euro 100.000,00;

Importo contributo regionale complessivo per l'annualità 2021: di euro 100.000,00;

- *criteri di riparto:*

Si stabilisce che la ripartizione delle risorse tra le Enotecche avvenga nel rispetto dei seguenti criteri:

- il 30% della disponibilità finanziaria complessiva è attribuito in misura uguale a ciascuna Enoteca che presenti una relazione con cui attesti e dimostri di mettere in atto le finalità e i compiti stabiliti all'art. 2 della L.R. 37/80, per l'annualità 2020 e per l'annualità 2021;

- il 40% del contributo di cui sopra è attribuito in misura proporzionale a ciascuna Enoteca in base alle spese fisse che risultano dai Bilanci dei rispettivi anni precedenti e dalla relazione presentata, con preferenze per le enoteche che presentino maggiori oneri fissi;

- si prevede un incremento di contributo, calcolato fino ad un massimo del 30% della disponibilità finanziaria complessiva, che è attribuito, in misura proporzionale, alle Enotecche che evidenziano una situazione economica di sofferenza: presenza di perdita di esercizio del bilancio dell'anno precedente oppure una eccessiva esposizione debitoria, superiore al fatturato generato dalla gestione; con preferenze per le enoteche che presentato una situazione economica di maggior sofferenza.

Il contributo assegnato non potrà comunque superare il 70% delle spese fisse dell'ultimo bilancio.

Il contributo può avere una percentuale di aiuto pari al 100% della spesa ammissibile e può essere richiesto anticipo, previa fidejussione, dell'importo totale del contributo ammissibile approvato.

Entro il mese di giugno dell'anno 2021 e dell'anno 2022 le Enotecche beneficiarie dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente, copia delle relative fatture e Bilancio dell'anno precedente.

Le fasi di controllo, di sblocco oppure di escussione delle fideiussioni sono previste a fronte della presentazione da parte delle Enotecche regionali delle rendicontazioni delle spese sostenute nell'anno precedente, copia delle relative fatture e Bilancio dell'anno precedente; la mancata presentazione di tale documentazione e di quella stabilita nelle modalità operative e il mancato rispetto dei termini stabiliti comporteranno la revoca del contributo.

Con atto amministrativo, da parte del settore competente Valorizzazione e tutela del Sistema agroalimentare, si stabiliranno le modalità operative per l'annualità 2020 e per l'annualità 2021, la tempistica e la procedura di concessione del contributo e della revoca del contributo.

- *Spese ammissibili:*

Concorrono a costituire la spesa massima ammissibile a contributo le spese relative a:

- affitto e riscaldamento locali;
- tutti gli oneri per il personale dipendente, nelle varie forme previste dalle leggi;
- telefoni e reti telematiche, luce, gas altre utenze e servizi per uso locali e attività connesse;
- cancelleria, beni strumentali e d'uso necessari per lo svolgimento dell'attività;
- organizzazione o compartecipazione alla organizzazione di iniziative e manifestazioni nella propria sede o in altri posti, rientranti tra le finalità istituzionali;
- partecipazione a manifestazioni e iniziative promozionali, divulgative, informative da altri organizzate, rientranti tra le finalità istituzionali;
- spese per iniziative, eventi, e attività promozionali rientranti tra le finalità istituzionali volte a rafforzare ed accrescere l'immagine dei vini piemontesi di qualità e dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità presso il pubblico;
- spese generali tra cui le spese di fidejussione.

- *Revoca del contributo:*

Il contributo sarà revocato qualora l'Enoteca regionale:

- a) non dimostri di mettere in atto le finalità e i compiti stabiliti all'art. 2 della L.R. 37/80;
- b) non presenti la documentazione richiesta e i Bilanci dell'anno precedente.